

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

Adottato con Verbale del Consiglio Direttivo del 24
gennaio 2024

Regolamento per la gestione del Patrimonio

Art. 1 – Ambito di applicazione

Il presente regolamento definisce gli obiettivi e i criteri, individua gli ambiti di azione e le responsabilità, e disciplina le procedure e le modalità della gestione patrimoniale e finanziaria della Fondazione.

TITOLO I- Principi generali

Art. 2 – Finalità del processo di gestione del patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è vincolato al perseguimento degli scopi statutari, ai quali è legato da un rapporto di strumentalità. Nella definizione delle politiche di investimento e nella scelta degli strumenti di impiego la Fondazione agisce sulla base di una adeguata pianificazione strategica.

Nella gestione del patrimonio la Fondazione osserva i seguenti criteri:

1. Ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio, in coerenza con la politica d'investimento adottata;
2. Adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche;
3. Efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione ed alla complessità e caratteristiche del portafoglio.
4. Garantire che i fondi siano utilizzati e gestiti in conformità con le indicazioni esplicite fornite dai donatori, ove presenti, integrando tali volontà nelle scelte strategiche e operative, in coerenza con la politica di gestione adottata.

La Fondazione verifica regolarmente l'adeguatezza e l'efficacia della struttura organizzativa, delle politiche di investimento e delle procedure di gestione e adotta le conseguenti misure correttive ove necessario.

Le politiche di investimento sono ispirate al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- salvaguardia del valore reale del patrimonio;
- conseguimento di un rendimento che consenta di destinare all'attività istituzionale un flusso di risorse finanziarie necessarie per il raggiungimento dell'equilibrio della gestione corrente;
- collegamento funzionale con le finalità istituzionali;
- rispetto delle volontà dei donatori, garantendo che i fondi siano utilizzati e gestiti conformemente alle indicazioni specifiche fornite, ove presenti, e integrando tali volontà nella strategia di investimento e gestione.

Nelle scelte degli strumenti di impiego, la Fondazione:

- segue forme di impiego coerenti con la sua natura di investitore istituzionale senza fine di lucro;
- adotta criteri che tengano conto del grado di responsabilità sociale degli investimenti;
- opera seguendo principi di adeguata diversificazione degli investimenti, in coerenza con le decisioni di investimento strategico;

Nel rispetto del principio di conservazione del patrimonio, la Fondazione non ricorre all'indebitamento in nessuna forma.

TITOLO II - Attribuzioni e responsabilità nel processo di investimento

Art. 3 – Separazione ruoli e responsabilità

Il Consiglio Direttivo e la Struttura operativa interna operano secondo le attribuzioni dello Statuto e del presente Regolamento, nel rispetto dei relativi ruoli, competenze e responsabilità, senza ingerenze o sovrapposizioni di attribuzioni. Il Revisore dei Conti vigila affinché le attribuzioni di responsabilità vengano rispettate e i processi e le procedure siano adeguate alle finalità per le quali sono definite.

Art. 4 – Consiglio Direttivo

Sono di competenza del Consiglio Direttivo le decisioni in merito alla definizione delle politiche di investimento del patrimonio con riguardo alla:

- definizione delle linee generali di impiego, con riferimento alle classi di attività oggetto di investimento e relativo *benchmark* strategico (c.d. *asset allocation* strategica). La scelta del *benchmark* strategico tiene conto del peso del portafoglio strategico;
- elaborazione degli indirizzi generali;

Il Consiglio Direttivo provvede alla definizione dei criteri generali per l'affidamento della gestione patrimoniale ad intermediari abilitati (gestori).

Sono di competenza del Consiglio Direttivo tutte le attribuzioni in materia di gestione del patrimonio che non sono riservate dallo Statuto e dal presente Regolamento ad altri organi.

In particolare spettano al Consiglio Direttivo:

- la scelta circa la concreta allocazione del patrimonio nelle diverse tipologie o negli specifici titoli d'investimento, con la collaborazione per le linee strategiche del Comitato di indirizzo;
- l'amministrazione degli investimenti strategici e il relativo esercizio dei diritti economici e amministrativi;
- la individuazione degli intermediari abilitati cui affidare la gestione del patrimonio non strategico;
- la verifica periodica, in caso di gestione affidata a gestori abilitati, del rispetto delle politiche di investimento e delle regole di bilanciamento dei rischi definite dalla Fondazione;
- l'assunzione delle decisioni in termini di ribilanciamento strategico dei rischi e delle durate;
- la valutazione periodica dei gestori selezionati per il portafoglio gestito, con l'assistenza della Struttura operativa interna;
- la definizione degli aspetti organizzativi, operativi e di responsabilità della Struttura operativa interna;
- la verifica che le scelte prese siano conformi alle eventuali volontà espresse dai donatori, integrando tali indicazioni nelle decisioni operative e strategiche.

Art. 5 – Commissione finanza

Il Consiglio Direttivo può istituire una Commissione finanza cui assegnare poteri di controllo sulla gestione patrimoniale o specifici aspetti di analisi nei limiti delle proprie competenze statutarie. La Commissione finanza è composta da un numero massimo di cinque componenti. La Commissione finanza risponde del proprio operato nei confronti del Consiglio Direttivo. Nell'esercizio della sua attività di vigilanza il Consiglio Direttivo ha accesso agli atti della Commissione finanza.

Possono essere delegate alla Commissione finanza attribuzioni nell'ambito delle seguenti materie:

- verifica e controllo periodico dell'attività d'investimento diretto o tramite intermediari abilitati;
- monitorare su base almeno trimestrale il rischio complessivo e quello specifico assunto nella gestione del patrimonio, sulla base di report prodotti dai gestori o dall'eventuale *advisor*;
- valutare la coerenza dell'assetto degli investimenti con gli scenari di mercato e se necessario proporre eventuali ribilanciamenti;
- controllare l'attività dei gestori e proporre eventuali affidamenti e revoche di incarico;

Alla Commissione finanza, il Consiglio Direttivo può attribuire deleghe in tema di gestione delle attività di tesoreria della Fondazione.

TITOLO III - Investimenti

Art. 6 – Composizione degli investimenti

In relazione alle finalità perseguite, il patrimonio è composto da investimenti costituenti il "portafoglio strategico" e investimenti costituenti il "portafoglio".

Il portafoglio strategico è formato dagli investimenti realizzati in collegamento funzionale con gli scopi statuari perseguiti e gli altri investimenti definiti tali con delibera del Consiglio Direttivo, per la rilevanza delle finalità o per la durata dell'impiego.

Il portafoglio gestito deve avere un profilo rischio-rendimento coerente con la necessità di compensare il rischio del portafoglio strategico.

Di ciò il Consiglio Direttivo tiene conto nella definizione delle politiche di investimento del patrimonio.

Art. 7 – Criteri di selezione degli investimenti del patrimonio gestito

Nella selezione degli investimenti, in attuazione delle politiche di impiego del patrimonio definite dal Consiglio di indirizzo, il Consiglio Direttivo tiene in particolare conto i seguenti elementi:

- coerenza con le finalità degli investimenti della Fondazione;
- rischio intrinseco, nelle sue diverse componenti;
- grado di redditività attesa, al netto degli oneri connessi (di natura gestionale e fiscale);
- flusso di liquidità periodico;
- grado di chiarezza e comprensibilità delle caratteristiche dell'investimento;
- grado di liquidabilità dell'investimento;
- verifica dell'assenza di indicazioni particolari da parte del donatore che possano influenzare la scelta o la tipologia degli investimenti, garantendo il rispetto di eventuali volontà espresse.

Art. 8 – Diversificazione degli investimenti

Gli strumenti finanziari che compongono il patrimonio gestito sono individuati con l'obiettivo di perseguire un adeguato grado di diversificazione complessiva, tenuto conto anche degli investimenti del portafoglio strategico.

In ogni caso, il patrimonio non può essere impiegato, direttamente o indirettamente, in esposizioni verso un singolo soggetto per un ammontare complessivamente superiore a un terzo del totale dell'attivo dello stato patrimoniale della Fondazione valutando al *fair value* esposizioni e componenti dell'attivo patrimoniale. Ai fini del computo del predetto limite, il valore dell'esposizione più rilevante dell'attivo patrimoniale è calcolato come media di valori nell'arco di sei mesi. Nell'esposizione complessiva verso un singolo soggetto si computano tutti gli strumenti finanziari, ivi comprese le partecipazioni e gli altri possessi azionari, e ogni altra attività – rappresentata o no da strumenti finanziari – nei confronti di un singolo soggetto. Per singolo soggetto si intende una società e il complesso delle società del gruppo di cui fa parte. Inoltre la Fondazione può tenere conto di altri rapporti di connessione giuridica o economica in virtù dei quali due o più soggetti tra loro distinti sono considerati come un singolo soggetto.

Fondazione per Soliera

Sede legale: Piazza della Repubblica, 1- 41019 SOLIERA (MO)

e-mail: fondazionepersoliera@gmail.com

PEC: fondazionepersoliera@legalmail.it

In caso di superamento della soglia massima di esposizione come sopra definita dovuta a un andamento favorevole dei prezzi di mercato, il valore dell'esposizione più rilevante è posto in osservazione per i sei mesi successivi alla data in cui la soglia è stata superata, al fine di verificare se l'aumento di valore ha carattere durevole.

Art. 9 – Gestione dei rischi degli investimenti del patrimonio gestito

La Fondazione ha un approccio prudentiale al rischio e opera affinché il suo controllo e la generazione di rendimento siano per quanto possibile bilanciati.

La Fondazione valuta i rendimenti, i rischi e le correlazioni sulla base di previsioni di lungo periodo.

Nella valutazione del rischio complessivo connesso all'insieme delle politiche di investimento in essere, il Consiglio Direttivo considera in particolare i rischi di:

- controparte;
- liquidabilità;
- mercato;
- valuta;
- credito;
- carattere geopolitico;
- concentrazione, tenendo conto degli investimenti strategici.

Art. 10 – Utilizzo contratti e strumenti derivati

La Fondazione non può ricorrere all'utilizzo di contratti e strumenti derivati.

Art. 11 – Investimenti del patrimonio strategico

Rientrano, in particolare, fra gli investimenti del patrimonio strategico, gli investimenti collegati alla missione. Gli investimenti collegati alla missione devono essere ispirati a criteri di prudenza e in ogni caso la loro realizzabilità è vincolata alla:

- capacità di generare, anche potenzialmente, rendimenti economici netti positivi;
- presenza di un livello di rischio in linea a quello definito per le altre classi di investimento di pari natura;
- presenza di una agevole liquidabilità almeno al termine dell'investimento e una ragionevole protezione da perdite in conto capitale.

TITOLO IV - Modalità di Gestione del patrimonio

Art. 12 – Modalità di Gestione del patrimonio

La gestione del patrimonio può avvenire sia in forma diretta, anche con l'eventuale supporto di *advisor*, attraverso apposite strutture organizzative interne, sia in forma indiretta, mediante l'affidamento di mandati di gestione ad intermediari abilitati. Sono di norma gestite direttamente dalla Fondazione le disponibilità liquide di tesoreria e gli investimenti costituenti il portafoglio strategico, salvo diversa determinazione del Consiglio Direttivo.

Le disponibilità liquide di tesoreria sono gestite direttamente secondo le modalità organizzative definite dal Consiglio Direttivo e con criteri di minimizzazione del rischio e di pronta liquidabilità. Il Consiglio Direttivo può disporre che il patrimonio sia gestito direttamente ove lo ravvisi opportuno per ragioni di efficienza ed efficacia in relazione alle finalità di investimento perseguite.

TITOLO V - Principi di selezione del gestore e dell'advisor

Art. 13 – Principi generali

Per il raggiungimento degli obiettivi proposti alla gestione del proprio patrimonio, la Fondazione di norma si avvale delle prestazioni professionali di intermediari abilitati, scelti con procedure trasparenti e imparziali e in base a criteri rispondenti all'esclusivo interesse della Fondazione.

Art. 14 – Principi di selezione degli intermediari abilitati

La selezione dei gestori avviene sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio Direttivo, fra i quali assumono rilievo, per la valutazione qualitativa e quantitativa dei candidati:

- l'assetto e la solidità dell'intermediario;
- la struttura organizzativa;
- le risorse dedicate;
- la massa gestita;
- la tipologia di clientela e le politiche di rapporto con essa;
- gli strumenti di controllo dei rischi;
- l'economicità dell'offerta;
- le performance finanziarie precedenti.

Le informazioni fornite da ogni intermediario sono riclassificate alla luce di fattori di ponderazione fissati dal Consiglio Direttivo, in modo da ottenere valutazioni comparabili. Nell'assegnazione dei mandati di gestione, il Consiglio Direttivo, invitati almeno due intermediari, verifica le proposte, anche in funzione delle classi di investimento, delibera l'affidamento dell'incarico nell'esclusivo interesse della Fondazione e nel rispetto degli indirizzi fissati dal Consiglio Direttivo.

Art. 15 – Principi di selezione dell'Advisor

La selezione dell'*advisor* da parte del Consiglio Direttivo tiene conto fra l'altro dei seguenti elementi:

- competenza e professionalità;
- precedenti lavorativi e presenza di clientela istituzionale;
- gli strumenti di controllo dei rischi;
- economicità dell'offerta.

Nell'assegnazione dell'incarico il Consiglio Direttivo, invitati almeno due consulenti ritenuti idonei, verifica le proposte e delibera l'affidamento nell'esclusivo interesse della Fondazione.

TITOLO VI – Principi di monitoraggio e rendicontazione

Art. 16 – Monitoraggio

Il Consiglio Direttivo vigila con continuità sul rispetto da parte dei gestori del mandato di gestione conferito e controlla, in particolare, i risultati dagli stessi conseguiti, sotto il profilo patrimoniale, finanziario, di rischiosità e di rendimento, e ne verifica la coerenza con gli obiettivi della Fondazione. La Struttura operativa interna o la Commissione finanza, se istituita, fornisce al Consiglio Direttivo tutte le informazioni necessarie per l'attività di controllo e verifica, fermo restando la facoltà del Consiglio Direttivo di acquisire direttamente dagli intermediari ogni opportuno chiarimento.

L'organo di controllo provvede alla verifica periodica dell'adeguatezza delle procedure interne di controllo e rendicontazione dell'attività di gestione del patrimonio.

Art. 17 – Rendicontazione

Tutte le operazioni concernenti la gestione patrimoniale trovano corrispondenza nella contabilità e nel bilancio annuale della Fondazione, in conformità ai principi contabili ad essa applicabili, dando evidenza dell'impatto fiscale connesso agli impieghi effettuati. I criteri di rilevazione e di valutazione di bilancio sono coerenti con il profilo strategico o meno degli investimenti.

Nella relazione al Bilancio la Fondazione fornisce una adeguata, completa e trasparente informativa sugli investimenti realizzati e i risultati conseguiti, basati su un'esposizione degli strumenti finanziari a prezzi o valori correnti omogenei. Nella relazione sono altresì fornite informazioni riepilogative, di natura qualitativa e quantitativa, relative alle operazioni in derivati effettuate nell'esercizio di riferimento del bilancio e a quelle in essere alla data della sua chiusura, ivi incluse quelle perfezionate nell'ambito delle gestioni di portafogli. Per gli strumenti finanziari che incorporano derivati la rendicontazione ha luogo indicando in relazione il relativo elenco ripartito per tipologia di derivato incorporato.

TITOLO VII - Pubblicità del Regolamento e del bilancio

Art. 18 – Pubblicità del Regolamento e del bilancio

Il Regolamento per la gestione del patrimonio e il bilancio consuntivo dell'esercizio sono resi pubblici sul sito internet della Fondazione.